

Doc. **XII**-*quinquies*  
N. **73**

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Oslo, Norvegia  
(6-10 luglio 2010)

---

Risoluzione sull'impegno dell'OSCE a favore della libertà religiosa  
e della separazione tra le comunità religiose e lo Stato

---

*Trasmessa il 23 luglio 2010*

---

**RISOLUZIONE SULL'IMPEGNO DELL'OSCE A FAVORE DELLA  
LIBERTÀ RELIGIOSA E DELLA SEPARAZIONE TRA LE COMUNITÀ  
RELIGIOSE E LO STATO**

1. *Riconoscendo* che la libertà di religione è un diritto umano fondamentale, essenzialmente legato al rispetto della dignità umana,

2. *Riaffermando* il valore indubitabile della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo dell'ONU del 1948, che all'articolo 18 afferma che « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti »,

3. *Ricordando* che il diritto alla libertà di religione, legato al diritto alla libertà di opinione e espressione, è anche strettamente legato ai diritti di libertà di riunione e associazione, sanciti quali diritti umani nella stessa « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo » (Articoli 19 e 20),

4. *Tenendo presente* che il diritto alla libertà di religione, e i diritti ad esso collegati, sono stati sanciti come diritti umani fondamentali nelle prassi e nei testi giuridici di tutti gli Stati democratici governati dal principio di legalità degno di questo nome,

5. *Consapevole del fatto che* la maggiore diversità esistente nelle nostre società, dovuta sia alla loro diversità culturale interna che ai flussi migratori, richiede un ampliamento della libertà religiosa, sia per i singoli che per le comunità,

6. *Preoccupata* dalle situazioni in cui certe interpretazioni delle tradizioni reli-

giose, viste da ottiche fondamentaliste o estremiste, generano tensioni tra le fedi religiose, che a volte si sovrappongono ai conflitti etnici,

7. *Sottolineando* che un sano concetto di laicità è inclusivo e rispettoso di tutte le autorità, e stimola un dialogo costante tra le istituzioni (locali, regionali e internazionali) e le comunità religiose, riconoscendo l'identità, l'auto-organizzazione, la struttura e il contributo specifico di queste ultime,

8. *Condividendo l'idea che* le fedi religiose devono rispettare i diritti umani di tutti i cittadini, anche dei loro appartenenti, nonché l'ordinamento democratico giuridico in base al quale si definisce la loro presenza nella società e l'indipendenza della sfera politica, quale ambito in cui la legislazione e la governance sono garantite a tutti,

9. *Consapevole* che il principio di tolleranza deve disciplinare la convivenza tra i cittadini di fedi diverse ma pari diritti, e che una giusta separazione tra le comunità religiose e lo Stato debba governare i rapporti tra gli Stati e le fedi religiose in uno spirito di rispetto e riconoscimento reciproco della propria autonomia, senza escludere il principio di collaborazione che impone alla pubblica amministrazione e alle fedi religiose di collaborare ovunque lo richieda il bene comune,

10. *Ansiosa di promuovere* un dialogo tra le fedi, di cui si sente molto il bisogno, che, come elemento di dialogo interculturale, deve creare un canale per la convergenza di diverse persone e comunità attorno ai valori della democrazia e ai

principi di libertà, uguaglianza e giustizia cui dovrebbe ispirarsi la nostra vita collettiva nella società,

11. *Sottolineando* le dichiarazioni contenute nel documento sulla Strategia dell'OSCE per Affrontare le Minacce alla Sicurezza e alla Stabilità nel Ventunesimo Secolo del 2003, in base al quale « il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE », per cui « violazioni sistematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto delle persone di appartenere a minoranze nazionali, può dar adito ad un'ampia gamma di minacce potenziali » (punto 4),

12. *Riconoscendo* che, come dichiara il suddetto documento sulla Strategia dell'OSCE, le « prassi di natura discriminatoria e intollerante minacciano la sicurezza delle persone e possono anche dare adito a conflitti e violenze di più ampia scala, quali ad esempio le tensioni etniche o religiose » (punto 12),

13. *Insistendo*, in linea con il documento citato, sul fatto che la « discriminazione e l'intolleranza appartengono a quei fattori che possono provocare conflitti che compromettono la sicurezza e la stabilità », e che « gli Stati partecipanti, gli organi e le istituzioni dell'OSCE, il Segretariato e molte operazioni sul campo dell'OSCE sono impegnate in attività dirette di lotta alle minacce derivanti dalla discriminazione e dall'intolleranza » (punti 36 e 37),

14. *Tenendo conto* degli appelli rivolti all'OSCE dagli Stati, dai partiti politici, dalle comunità religiose, dalle organizzazioni della società civile, dalle organizzazioni non governative e da diverse autorità, affinché sostenga i progressi realizzati nella difesa della libertà religiosa, consolidando nel contempo la separazione tra comunità religiose e Stato, a garanzia della libertà di religione,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

15. *Riconosce* che la libertà di religione è legata alla dignità umana e merita pertanto di essere parimenti rispettata;

16. *Ribadisce* il valore indubitabile del diritto alla libertà di religione, nonché dei diritti ad esso connessi di libertà di opinione ed espressione, di riunione e di associazione, sanciti nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948;

17. *Riconosce* che il diritto alla libertà di religione e i diritti ad esso connessi sono stati riconosciuti nelle prassi politiche e nei testi giuridici di tutti gli Stati democratici governati dal principio di legalità degno di questo nome;

18. *Auspica* un ampliamento della libertà di religione per le persone e le comunità, alla luce del maggior grado di diversità religiosa delle nostre società, dovuto alla maggiore diversità culturale determinata, in ampia misura, dai flussi migratori;

19. *Auspica* l'eliminazione di comportamenti intolleranti o che emarginano, che alimentano interpretazioni fondamentaliste o estremiste, che danno adito a tensioni religiose, che spesso si sovrappongono ai conflitti etnici;

20. *Auspica* che si realizzino progressi verso un'effettiva separazione tra comunità religiose e Stato, intesa come neutralità nei confronti delle fedi religiose, e sempre con il dovuto rispetto nei confronti del significato sociale e culturale dell'esperienza religiosa, sapendo che una separazione di questo tipo è un presupposto politico e una garanzia giuridica per la convivenza democratica tra le persone e le comunità di diverse fedi religiose e tra queste ultime e quelle che non hanno alcuna affiliazione religiosa;

21. *Invita* le fedi religiose a rispettare i diritti umani di tutti i cittadini, anche dei loro appartenenti, nonché l'ordinamento

giuridico democratico in base al quale è definita la loro presenza nella società e l'indipendenza della sfera politica nella quale la legislazione e la governance sono garantite a tutti;

22. *Invita* gli Stati partecipanti e i loro governi a garantire nelle rispettive società una convivenza pacifica basata sul principio del rispetto, un ordinamento politico configurato secondo il principio della separazione tra comunità religiose e Stato; e rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le fedi religiose informati dal principio di cooperazione;

23. *Invita* le istituzioni politiche ed accademiche, la società civile e le fedi religiose, in linea con i contenuti della Decisione dell'OSCE su « Tolleranza e Non Discriminazione: Promozione del Rispetto e della Comprensione Reciproca » (30/11/

2007), a garantire che i singoli e le comunità interessate instaurino il dialogo interreligioso per promuovere, nell'ambito di un dialogo interculturale, una convergenza su valori democratici universalmente accettati e sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia che dovrebbero guidare la costruzione di un ordine sociale che richiede il contributo di tutti i membri della società;

24. *Riafferma* il concetto di sicurezza globale e integrale che è maturato gradualmente nell'ambito dell'OSCE, che prevede che si prevengano e affrontino le fonti di conflitto attraverso le misure istituzionali che potrebbero rendersi necessarie, ivi incluse le tensioni religiose e i conflitti etnici derivanti da diverse forme di discriminazione e intolleranza che i singoli o le comunità potrebbero subire a causa della loro fede religiosa o di altri motivi di coscienza.